

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 dicembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisano, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 dicembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Istituzione della Giornata nazionale per la pace, contro la pena di morte e contro ogni forma di conflitto bellico » (4549);

PALUMBO e DI VIRGILIO: « Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale » (4550);

LETTIERI e BENVENUTO: « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari » (4551).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 11 dicembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1514. — GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ed altri; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI; MOLINARI; LUCCHESI ed altri; MARTINAT ed altri; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ed altri; BOLOGNESI e BATTAGLIA; PALUMBO ed altri; DEIANA ed altri; PATRIA e CROSETTO; DI TEODORO: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B);

S. 2600 — « Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008 » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4552);

S. 2606 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero » (*approvato dal Senato*) (4553).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):

CENTO: « Modifiche alla disciplina delle società cooperative » (4316) *Parere delle Commissioni I, V e XIII.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

FIORONI ed altri: « Regolamentazione della pubblicità nella programmazione televisiva per i minori e istituzione di una commissione di valutazione della programmazione di prodotti televisivi per l'infanzia e l'adolescenza » (3891) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

I Commissione (Affari costituzionali):

TAGLIALATELA e MARONE: « Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di preferenza plurima nella elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti » (4201);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA ed altri: « Modifica dell'articolo 39 della Costituzione, in materia di

rappresentatività delle organizzazioni sindacali » (4430) *Parere della XI Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

RODEGHIERO e PAGLIARINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili » (4499) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

VII Commissione (Cultura):

ZANETTIN ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte orafa vicentina » (4455) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 27 e 28 novembre 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7/00258, approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 19 giugno 2003, concernente il *V World Park Congress* di Durban, all'ordine del giorno in Assemblea PAOLETTI TANGHERONI n. 9/3169/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2002, concernente il provvedimento recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cotonou e agli impegni assunti in risposta alle interrogazioni CENTO n. 4/03779 e ZACCHERA n. 4/04199, pubblicate nell'*allegato B* al resoconto del 26 maggio 2003, concernenti la situazione dei diritti umani in Eritrea.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al dottor Sergio STABILINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE S. 2512 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIEN-
NALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004)
(APPROVATO DAL SENATO) (4489)**

(A.C. 4489 — Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per sostenere gli interventi e le spese per l'attuazione del piano straordinario pluriennale per l'archeologia degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, l'unità previsionale di base 4.2.3.7. è incrementata di 6 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 68-ter, aggiungere il seguente:

ART. 68-quater.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

10-bis. 19. Chiaromonte, Carli, Grignafini, Martella, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per la valorizzazione del patrimonio storico artistico e demo-etno-antropologico degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, l'unità previsionale di base 9.1.1.0. è incrementata di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 68-ter, aggiungere il seguente:

ART. 68-quater- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

10-bis. 20. Carli, Chiaromonte, Grignafini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per la valorizzazione del patrimonio culturale non statale degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, l'unità previsionale di base 9.2.3.2. è incrementata di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 68-ter, aggiungere il seguente:

ART. 68-quater.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

10-bis. 21. Chiaromonte, Carli, Grignafini, Martella, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli, Giulietti, Melandri.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. - 1. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 80 milioni » sono sostituite dalle parole « 121 milioni »;

b) le parole « 23 milioni » sono sostituite dalle parole « 38 milioni »;

c) le parole « a 8 milioni » sono sostituite dalle parole « a 13 milioni ».

Conseguentemente:

alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, sono apportate le seguenti variazioni:

2004: - 15.000;

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

alla medesima tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000..

****10-bis. 0124.** (ex 10. 0148) Giudice.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. - 1. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 80 milioni » sono sostituite dalle parole « 121 milioni »;

b) le parole « 23 milioni » sono sostituite dalle parole « 38 milioni »;

c) le parole « a 8 milioni » sono sostituite dalle parole « a 13 milioni ».

Conseguentemente:

alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, sono apportate le seguenti variazioni:

2004: - 15.000;

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

alla medesima tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000..

****10-bis. 0125.** (ex 10. 0147). Romano, Peretti, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

17. 11. Fioroni, Bindi, Mosella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: « e sagoma » sono soppresse;

b) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 10-*bis*. Le regioni stabiliscono il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia comprensivi della demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anche ai fini dell'aumento di superficie.

22-*bis*. 13. Lupi, Verro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, in deroga all'accordo tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, il Fondo Sanitario Nazionale è incrementato di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2004-2005-2006.

Conseguentemente, alla tabella A modificare proporzionalmente tutte le voci per il 2004, 2005 e 2006 per un importo pari a 3 miliardi di euro.

24-*bis*. 7 (ex 24. 010.) Bindi, Battaglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia).

1. In favore delle aziende zootecniche operanti in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza lingua blu.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel quadriennio 2000-2003, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel quadriennio 2000-2003, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 luglio 1993, n. 250, e dal decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31 solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992 n. 185.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Al fine di sostenere le imprese costrette ad eseguire la «Potatura straordinaria degli agrumeti» in seguito ai danni, riconosciuti con decreto ministeriale del 28 febbraio 2003, causati dalle gelate che si sono verificate nei mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 sono stanziati 500 mila euro.

7. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni di euro per l'anno 2003, è costituito un apposito fondo presso il ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 69, alla tabella A, sono uniformemente ridotte, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

30. 07 (ex 30. 023). Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, alle quote relative a limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

32. 1. (ex 32. 011.) Rava, Marcora, Rosiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006, con le seguenti: 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 60 milioni di euro dal 2006;

Conseguentemente all'articolo 69, tabella B:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: limiti di impegno apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: limiti di impegno apportare le seguenti variazioni:

2006: — 10.000.

32. 2. (ex 32. 17.) Iannuzzi, Annunziata, Realacci.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

5. Per tutelare la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 268 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

6. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il periodo da: « attraverso il finanziamento » sino alla fine del comma è sostituito dal seguente: « L'utilizzo delle somme è disposto con accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse sottoscritto nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

7. All'onere derivante dal comma 5-bis pari a 11 milioni di euro per l'anno 2003, 127 milioni di euro per l'anno 2004 e 130 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

32-bis. 2. Tolotti, Delbono.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al decreto sino a: 9 dicembre 2002 con le seguenti: ai decreti del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: 5 milioni di euro sino a: a decorrere dall'anno 2006 con le seguenti: 20 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006

Conseguentemente, all'articolo 62, tabella 1, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 cap. 7060/p), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 15.000
2006: — 15.000

47. 5. Di Gioia, Folena, Bonito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e per i rimborsi ai privati danneggiati dei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi

quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 e di 17,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 62, tabella 1, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge 1 agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 5.000.

b) *all'articolo 69, tabella B:*

b1) *voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 10.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

b2) *voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:*

2005: — 12.500;
2006: — 12.500.

47. 85. (ex 46. 13 e 46. 024.) Parolo, Sergio Rossi, Guido Dussin, Fontanini, Ballaman, Guido Giuseppe Rossi, Lussana, Stucchi, Caparini, Gibelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è sostituito dal seguente:

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese, di Como e di Enna atte ad agevolare

gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese, di Como e di Enna, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.

47. 9. Benvenuto.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-bis. (Altre disposizioni in materia di protezione civile). - 1. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000 (limiti di impegno);
2005: — 10.000 (limiti di impegno);
2006: — 10.000 (limiti di impegno).

47. 06 (ex 47. 09). Sergio Rossi, Parolo, Stucchi, Lussana, Caparini, Gibelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 50 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« ART. 50.

(Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria. Potenziamento delle attività di contrasto alle truffe al Servizio sanitario nazionale).

1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione della carta nazionale dei servizi per le finalità stabilite dal comma 9 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per una più rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari nonché di un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, il ministero della salute, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica, con numerazione progressiva, di cui all'allegato disciplinare del decreto del ministro della Sanità 11 luglio 1988, n. 350, valido per il SSN a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua approvazione; l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato stampa le ricette secondo il modello suddetto; le regioni e le province autonome curano gli ordinativi e le scorte di ricette necessarie nonché la consegna delle medesime ai medici del SSN che operano sul territorio di competenza di ciascuna Regione o Provincia autonoma. Nelle ricette è riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazii compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a barre

recante i dati di identificazione dei medici del Ssn e delle rispettive Aa.Ss.Ll. di appartenenza. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il codice fiscale dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sarà rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso apposita tessera.

2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonché i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio della sua immagine al ministero della Salute. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al ministero della Salute è effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del servizio.

3. Il ministero della Salute provvede, a sua cura e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti telematici occorrenti per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione dei dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione telematica dell'immagine della ricetta da parte del ministero della Salute. Al momento della ricezione dell'immagine della ricetta, il ministero della Salute, con modalità esclusivamente automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel relativo archivio, il

ministero della Salute verifica, con modalità esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con provvedimento dirigenziale del ministero della Salute, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati che il ministero dell'Economia e delle finanze, le Regioni, le Province autonome, le Aa.Ss.Ll. e il ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmettono al ministero della Salute, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto provvedimento.

4. Al fine di facilitare la raccolta dei dati delle ricette e certificare le prestazioni erogate dai laboratori e dagli altri enti erogatori di servizi sanitari, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo, emana un decreto che disciplina la codifica, la stampa e la distribuzione di bolli di sicurezza identificativi della prestazione e del soggetto erogatore della medesima. Le caratteristiche del bollino sono conformi a quelle già previste per il bollino farmaceutico dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2001.

5. Al ministero della salute non è consentito trattare di dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente alle regioni e alle province autonome gli schemi di proposta di rimborsò dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle Aa.Ss.Ll. di ciascuna regione e provincia autonoma per

la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensati di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.

6. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con modalità telematica, al ministero della salute copia dei dati da esse acquisiti, così come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.«.

53-quinquies. 10. (ex 24. 051.) Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata

con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualeficati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dall'articolo 113, comma 15-bis, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e soggetti al regime agevolato di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 833 del 9 dicembre 1986.

56. 60. Rosato.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61 – articolo 15, comma 1, contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile – Cap. 7443/p), apportare la seguente variazione:

2006: 20.000 – anno terminale 2020.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: limiti di impegno apportare la seguente variazione:

2006: – 10.000;

alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: limiti di impegno apportare la seguente variazione:

2006: – 10.000.

62. 1. (ex 62. 6.) Sereni, Abbondanzieri, Giulietti, Galeazzi, Agostini, Duca, Calzolaio, Giacco, Paola Mariani, Gasperoni, Lion.

Al comma 1, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1, aggiungere la seguente: Legge 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i) ricostru-

zione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania (3.2.3.12 — cap. 7095):

2004: 10.000 — anno terminale 2018;
2005: 10.000 — anno terminale 2019;
2006: 10.000 — anno terminale 2020.

Conseguentemente:

alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 — cap. 7060/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* limiti di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 10.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

62. 4. (ex 62. 20.) Antonio Barbieri, Gioacchino Alfano, Brusco.

Al comma 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1, *aggiungere la seguente:* Legge 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i) ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania (3.2.3.12 — cap. 7095):

2004: —;
2005: 10.000 — anno terminale: 2019;
2006: —.

Conseguentemente, all'articolo 69, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* limiti di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2004: —;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

62. 5. (ex 62. 28.) Alberta De Simone, De Luca, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1, *aggiungere la seguente:* Legge n. 144 del 1999 — articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 — Fondo per la montagna — cap. 7713):

2005: 10.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limite di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

62. 8. (ex 62. 13.) Marcora, Lusetti.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive *voce:* Legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 — articolo 144, comma 3: interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 — cap. 7421) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: 22.000 — anno terminale 2018.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: — 22.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 12.000;
2006: — 12.000.

62. 14. (ex 62. 49.) Bianchi Clerici.

Al comma 1, alla tabella 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, alla voce Legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 — articolo 144, comma 3: interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 — cap.7421) apportare le seguenti variazioni:

2004: 20.000 — anno terminale 2018;
2005: 40.000 — anno terminale 2019.

Conseguentemente:

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

alla medesima tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

62. 15. (ex 62. 24.) Letta.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, alla voce: Legge 24 dicembre 1985 n. 808 e legge 23 dicembre 2000 n. 388 articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 — cap. 7421), apportare le seguenti variazioni:

2004: 20.000 — anno terminale 2018;
2005: 20.000 — anno terminale 2019;
2006: —.

Conseguentemente, all'articolo 69, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: limiti di impegno apportare le seguenti variazioni:

2004: — 20.000.

62. 16. (ex 62. 46.) Paolo Russo.

Al comma 1, tabella 1, rubrica Ministero delle attività produttive, alla voce: Legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 — articolo 144, comma 3: interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 — cap. 7421) apportare le seguenti variazioni:

2004: 20.000 — anno terminale 2018;
2005: —;
2006: 60.000 — anno terminale 2020.

Conseguentemente:

alla medesima tabella, Ministero delle infrastrutture e trasporti, voce: Legge 10 agosto 2002, n. 166:

2006: — 60.000;

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limite di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: limite di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

62. 17. (ex 62. 12.) Gianfranco Conte.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive voce: Legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 — articolo 144, comma 3: interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 — cap. 7421) apportare le seguenti variazioni:

2004: 10.000 — anno terminale 2018;
2005: 40.000 — anno terminale 2019;
2006: 40.000 — anno terminale 2020.

Conseguentemente,

alla medesima tabella, Ministero delle infrastrutture e trasporti, voce: Legge 1° agosto 2002, n. 166:

2006: — 40.000;

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000;

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

62. 18. (ex 62. 23.) Letta.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive voce: Legge 24 dicembre 1985, n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388 — articolo 144, comma 3: interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 — cap. 7421) apportare le seguenti variazioni:

2004: 10.000 — anno terminale 2018;

2005: 40.000 — anno terminale 2019;

2006: —.

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, voce: limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000;

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

62. 19. (ex 62. 26.) Polledri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13 comma 1, realizzazione opere strategiche (u.p.b. 1.2.10.2 — cap 7060/p) apportare la seguente variazione:

2005: — 60.000.

Conseguentemente:

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limiti di impegno apportare la seguente variazione:

2004: — 20.000.

all'articolo 76, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dal 2005. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2005. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 marzo 2001 n. 51 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2004.

62. 20. (ex 67. 12.) Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Buffo.

Al comma 1, tabella 1, rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: realizzazione di opere strategiche (1.2.10.2 — cap. 7060/p), apportare la seguente variazione:

2005: — 29.000.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-bis.

1. Ai fini della legge 16 marzo 2001 n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime, sono autorizzati due ulteriori limiti di impegno quindicennale rispettivamente di 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 (scadenza 2019) e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Ai fini della legge 28 dicembre 1999 n. 522, recante misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, all'articolo 2 è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 (scadenza 2019).

3. Ai fini della legge 28 dicembre 1999 n. 522, recante misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, all'articolo 5 è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 (scadenza 2020).

all'articolo 69, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: limite di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 22.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: limite di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 12.000;
2006: — 12.000.

62. 21. (ex 62. 09.) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, tabella 1, rubrica Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, voce: Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione di opere strategiche (1.2.10.2 — cap. 7060/p) apportare la seguente variazione:

2005: — 28.000;
2006: — 28.000.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 67, con il seguente:

ART. 67.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88 è stan-

ziata la somma di 20 milioni di euro in limiti di impegno quindicennale, a partire dal 2004. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma di 5 milioni di euro in limiti di impegno quindicennali a partire dal 2005.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene stabilita la nuova graduatoria per la concessione del contributo sulla base dello stato di avanzamento raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per permettere l'applicazione del Regolamento CE 1177/2002 del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal *dumping* dei paesi asiatici, è stanziata la somma di 3 milioni di euro in limiti di impegno quindicennali, a partire dal 2005 a valere sulla legge 1° agosto 2002, n. 166.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono stabilite le modalità di concessione del contributo.

all'articolo 69, comma 1, tabella B, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce: limite di impegno apportare la seguente variazione:

2004: — 20.000.

62. 23. (ex 67. 9.) Alberto Giorgetti.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, voce: legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione di opere strategiche (1.2.10.2 — cap. 7060/p) apportare la seguente variazione:

2005: — 24.500.